

**GIORNATA FORMATIVA
PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI ACCREDIA
PER LO SCHEMA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
Mercoledì 9 novembre 2016**

- Istituti di vigilanza privata ai sensi della norma UNI 10891:2000, Decreto del Ministero dell'Interno 04/06/2014 n. 115, Decreto del Ministero dell'Interno 01/01/2010 n. 269 e Disciplinare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 Allegato A.
- Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme ai sensi della norma serie UNI CEI EN 50518:2014, norma UNI 11068:2005, Decreto del Ministero dell'Interno 04/06/2014 n. 115, Decreto del Ministero dell'Interno 01/01/2010 n. 269 e Disciplinare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 Allegato B.
- Professionista della security ai sensi della norma UNI 10459:2015 e DM 4 giugno 2014 n.115, DM 1 dicembre 2010 n. 269, Disciplinare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 24 febbraio 2015 Allegato C.

FAQ n. 1 (Punto di supporto logistico non presidiato da personale)

Come si deve correttamente interpretare, anche ai fini dei tempi di verifica, l'inciso *“Non occorre verificare i punti di supporto logistico non presidiato da personale”* richiamato nella sezione *“Verifica delle sedi (multisite)”* dell'allegato A al disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015?

Risposta

I punti di “supporto logistico non presidiati da personale” (più correttamente “punti operativi (distaccati per il supporto logistico e di sicurezza al personale”) sono quelli previsti dal punto 4.1.8 dell'Allegato A e soddisfano, per caratteristiche, attrezzature e ubicazioni, esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio ove, ad esempio, vengono semplicemente ricoverati i mezzi di locomozione dell'istituto, custodite adeguatamente le dotazioni e gli equipaggiamenti delle guardie giurate le quali vi possono accedere autonomamente, secondo le regole definite dall'Organizzazione.

Resta fermo che i punti di supporto logistico non presidiati, devono essere dotati - al pari della sede operativa principale o di altre sedi operative secondarie (con ciò intendendo una sede munita di centro di comunicazione o centrale operativa e presidiata in conformità alle previsioni dell'Allegato A del D.M. 269/2010) - di impianti a norma (es. impianto elettrico, messa a terra ed eventuali ulteriori altri impianti se presenti quali: impianto antincendio, impianto di videosorveglianza, impianto antintrusione ecc.) e che è competenza dell'Organismo di Certificazione di verificare la sussistenza della documentazione a supporto delle conformità degli stessi, in fase di Stage 1 ovvero di verifica iniziale condotta presso la sede principale dell'Istituto (Allegati A-B-C).

Nel triennio di certificazione e nell'ambito dei campionamenti delle classi funzionali e dei servizi si dovranno vedere in campo anche tali locali che, in quanto non presidiati, si rammenta, non devono rientrare nel contenuto del certificato – punto 9 dell'allegato A al disciplinare del Capo della Polizia del 24.2.2015.

Inoltre, se i punti di supporto logistico non presidiati da personale non sono presenti in licenza e neanche nel progetto organizzativo e tecnico operativo, deve essere elevato un rilievo nei confronti del titolare di licenza per non averne comunicato l'esistenza nel progetto organizzativo e nella domanda di rilascio licenza. La circostanza deve essere comunicata alla Prefettura e Ministero dell'Interno.

FAQ n. 2 (Comunicazioni Obbligatorie)

Come devono essere correttamente interpretati i seguenti punti previsti nell'allegato A capitolo 10 intitolato "Comunicazioni obbligatorie dell'OdCI"?

- a) la segnalazione di eventuali criticità che non comportino l'adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato (es. NC collegate alla violazione dei requisiti legislativi emesse in sede in verifica iniziale, prima del rilascio del certificato, segnalazioni di natura tributaria riportate nel certificato dei carichi pendenti).
- b) tali comunicazioni devono essere tempestive ed inviate non oltre 5 giorni dalla decisione assunta dall'OdCI.

Risposta

Dalla lettura coordinata dei punti in argomento ed in particolare dalla tipologia del rilievo che viene proposto nell'esempio riportato al punto a) "Non Conformità collegate ai requisiti legislativi emesse in verifica iniziale" emerge in maniera logica e sufficientemente chiara che l'obbligo, per l'OdCI della comunicazione obbligatoria entro e non oltre 5 giorni dalla decisione assunta, decorre a partire dalla contestazione del rilievo attraverso il rapporto di non conformità notificato all'Organizzazione in sede di audit e consegnato in copia all'Organismo di certificazione indipendente dal RGVI. Come noto tale contestazione interrompe, in fase di verifica iniziale, da subito l'iter di certificazione.

FAQ n. 3 (Debiti Tributari)

Come deve essere correttamente interpretato il punto 6.3 dell'Allegato A al Dm 269/2010 e s.m.i?
"avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziarie occorrenti, ((...)), per far fronte agli stessi.

Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS,....omissis....."

Risposta

Resta fermo che il requisito minimo di qualità degli istituti di vigilanza privata è quello di non avere debiti tributari. Qualora dal certificato dei carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria emergono **debiti tributari accertati** l'Organismo di certificazione deve procedere secondo le indicazioni fornite con la FAQ nr. 24 del 17/02/2016.

In tali casi, laddove l'IdV abbia dimostrato (anche attraverso la produzione all'OdCI di idonee referenze bancarie o assicurative) di disporre delle risorse finanziarie occorrenti a far fronte alla situazione debitoria, il rilievo sarà classificato quale non conformità minore, fermo restando per l'OdCI l'obbligo di comunicare alle autorità preposte (Prefettura-Ministero) la presenza di debiti tributari.

Inoltre, situazioni quali l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, ecc., pur consentendo all'istituto di vigilanza di continuare la propria attività, non consentono l'emissione della certificazione di conformità.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

www.poliziadistato.it
dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
U.O. Vigilanza Privata
Via De Pretis 45
00184 Roma
vigilanzaprivata@interno.it
06 46538221

ACCREDIA

www.accredia.it

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale 26

20125 Milano

milano@accredia.it

02 2100961

02 21009637